DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 4

Ulteriori misure di conservazione

Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, sono altresi' vietate:

a) la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;

b) la realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;

c) lo svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' dell'accesso al fondo degli aventi diritto. La realizzazione di centrali eoliche e' sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale (ZPS). La valutazione d'incidenza relativa a tali interventi deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento e' subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Versione in vigore dal 19 agosto 2006, non più in vigore dal 18 ottobre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica
Estremi	Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-adeguamento-dell-ordinamento/art-4-ulteriori-misure-di-conservazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it